

REGOLAMENTO (CEE) N. 828/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica nuovamente il regolamento (CEE) n. 355/68 per quanto concerne il prolungamento della campagna lattiero-casearia 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la data prevista per l'applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari era stata fissata per il 1° luglio 1968; che le disposizioni a tal fine richieste non si sono potute adottare nel termine previsto; che è quindi necessario prolungare la campagna lattiero-casearia 1967/1968 modificando il regolamento (CEE)

n. 355/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che istituisce misure transitorie per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1968 e la data di applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 655/68 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 355/68, la data del 30 giugno 1968 è sostituita dalla data del 28 luglio 1968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 8.